



VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 01/2026

Associazione Cavalli del Bisbino ONLUS

VENERDI' 27-03-2026

La riunione si è svolta presso il recinto dei cavalli in via Pradale, Alta Valle Intelvi (CO) ed ha avuto inizio alle ore 13:00.

Ordine del giorno:

1. ratifica operato del Presidente per iscrizione dell'associazione nel RUNTS;
2. delibere inerenti e conseguenti;

Partecipanti: Marco Marelli (presidente)
Italino Baraviera
Ornella Canova
Giancarla Garbagnati
Claudia Macconi
Daniele Werner

Assenti giustificati: Monica Bustelli
Martina Maggi
Mariafiorella Rocchi (segretaria)

Assume la presidenza della riunione il signor Marco Marelli.

In assenza della segretaria Mariafiorella Rocchi il verbale viene redatto dalla consigliera Claudia Macconi.

Il Presidente dichiara che della presente riunione è stato dato avviso a tutti i consiglieri nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. Il Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, pertanto la presente riunione è da intendersi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa i presenti che è in corso di perfezionamento l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS e ciò a chiusura di un iter avviato con delibera assembleare assunta in data 31 ottobre 2020 e di cui al verbale in data 1 novembre 2020 n. 2766/1987 di repertorio a rogito notaio Enzo Nicolini di Como.



Informa i presenti che, in sede di istruttoria della pratica di iscrizione presso il RUNTS, è stata segnalata dall'Ufficio preposto, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 23 marzo u.s., la necessità di rettificare l'articolo 6 dello Statuto ETS espungendo dallo stesso la clausola che allude al meccanismo della cooptazione per la sostituzione dei componenti il Consiglio direttivo.

Il Presidente informa i presenti che, nell'esercizio delle facoltà attribuitegli dall'assemblea in occasione della menzionata delibera assembleare del 31 ottobre 2020, ha provveduto a rettificare l'articolo 6 dello Statuto secondo le indicazioni fornite dal referente del RUNTS, e che provvederà quindi a depositare presso il RUNTS medesimo lo Statuto nella versione riveduta e corretta.

Tale versione di Statuto si allega al presente verbale sotto la lettera "A" unitamente alle Linee Guida dei rapporti con l'Associazione.

Il Presidente chiede quindi ai presenti di ratificare il suo operato.

Udita la relazione del Presidente, il Consiglio Direttivo, con voto palese espresso per alzata di mano

all'unanimità delibera

- di ratificare l'operato del Presidente, dando atto che, una volta iscritta l'associazione nel RUNTS, la stessa sarà retta, oltre che dalle norme di legge, dallo Statuto allegato alla presente delibera sotto la lettera "A";
- di conferire allo stesso ampio mandato per il completamento della pratica di iscrizione al RUNTS, senza che si possa eccepire al medesimo carenza o imprecisione di poteri.

Null'altro essendovi da deliberare, viene dichiarata chiusa la riunione del Consiglio Direttivo essendo le ore 13:30.

Il Presidente

Marco Marelli

La Consigliera

Claudia Macconi

Claudia Macconi

Registrato a Como il 23/4/2026

al n. 235 Serie 3

Assolti € 200,00



Il Funzionario Delegato
Ettore ARFICALE

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione - Normativa di riferimento - Sede

Durata - Ambito territoriale

È costituita l'associazione denominata

"CAVALLI DEL BISBINO E.T.S."

da qui in avanti nominata l'Associazione.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito anche "CTS") e successive modificazioni e, per quanto ivi non previsto, dal Codice Civile.

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Como, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

Scopo - Finalità - Attività

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona nel rispetto dell'ambiente che lo circonda.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nello specifico si propone di provvedere al mantenimento e salvaguardare la libertà, il benessere e l'integrità del branco di cavalli denominati "i cavalli del Bisbino", rispettando le norme sanitarie e di sicurezza vigenti.

In particolare l'associazione intende rispettare e preservare il carattere sociale e cognitivo di ciascun cavallo, dando la possibilità di esprimersi e svilupparsi nell'interazione con i propri simili e con l'uomo e soprattutto vietando qualsiasi tipo di condizionamento, addestramento e sfruttamento.

L'attività dell'Associazione, nell'ambito delle predette finalità, principalmente consiste in quanto segue:

- assistenza, anche sanitaria, ai cavalli del Bisbino, durante tutto l'anno, sia sul pascolo estivo, sia nel recinto invernale, sia in territorio italiano che nel territorio elvetico;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente ed in particolare dell'habitat naturale transfrontaliero in cui vivono i cavalli del Bisbino;
- organizzazione di strutture e servizi volti a fornire rifugio ed assistenza, anche sanitaria, ai cavalli del Bisbino;
- organizzazione di manifestazioni per la raccolta di fondi finalizzati al sostegno e alla cura dei cavalli del Bisbino;
- promozione ed organizzazione di interventi ricreativo-culturali che favoriscano la tutela e la valorizzazione della natura e dei cavalli del Bisbino nel loro ambiente naturale;
- sensibilizzazione e sviluppo delle attività di volontariato;
- sensibilizzazione delle strutture politiche, amministrative, sanitarie e



Ch. [Signature]

sociali locali al fine di migliorare la valorizzazione l'assistenza ai cavalli del Bisbino.

Quanto sopra al fine di assicurare al branco di cavalli del Bisbino migliori condizioni di vita adeguate al loro status di animali liberi e di tutelare e valorizzazione la natura e l'ambiente in cui vivono.

Pertanto l'Associazione svolge prevalentemente, in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria, di erogazione di beni o servizi e di produzione o scambio di beni o servizi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui alle lettere e) ed i) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, inteso come ecosistema formato dall'interazione tra gli animali e il territorio che li circonda, nonché alla tutela degli animali che lo abitano.

2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione del rispetto dell'ambiente (e nello specifico dei cavalli del Bisbino all'interno del loro habitat naturale) e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi anche:

- di volontari, nel qual caso è tenuta a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali veterinari, etologi, agronomi, legali, al fine di qualificare e specializzare l'attività svolta;
- di strutture veterinarie, pubbliche e private, per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità o interessi analoghi a quelli dell'Associazione, operanti nel territorio nazionale;
- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'associazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, qualsiasi attività ritenuta utile per il raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.

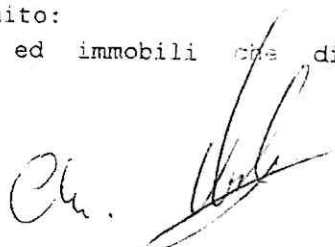
ARTICOLO 3

Patrimonio - Entrate

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della



Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).

Il contributo associativo è annuale, intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

I fondi sono depositati presso Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio.

Le firme depositate presso tali Istituti saranno quelle del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere.

ARTICOLO 4

Soci

Sono soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori (firmatari all'atto di costituzione dell'associazione);
- soci ordinari (Istituti, Enti, Società, persone fisiche interessate alle attività ed agli scopi previsti dallo Statuto ed appartenenti alle aree di competenza);
- soci sostenitori (Istituti, Enti, Società, persone fisiche che sostengono moralmente e materialmente le attività dell'associazione).

I soci che non avranno rinnovato la quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno, decadranno dalla qualifica di socio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; l'indegnità è sancita dall'Assemblea dei soci.

Per indegnità si intende: l'aver diffuso notizie, con ogni mezzo, e commesso atti tali da ledere il prestigio dell'Associazione o del Consiglio Direttivo o che si pongano in conflitto con le deliberazioni assunte o con il presente Statuto oppure azioni che, anche senza dolo, abbiano causato all'Associazione danni economici o particolari difficoltà gestionali.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ARTICOLO 5

Diritti degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, con richiesta motivata, al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 6

Consiglio Direttivo - Tesoriere

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri, eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, la sua sostituzione viene effettuata attingendo alla graduatoria dei Consiglieri non eletti e, in caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti, il Consiglio provvederà senza indugio a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consigliere. Il Consigliere subentrante rimane in carica per la durata residua del mandato. Il Consiglio nomina al suo interno un Vice Presidente, che assume i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento, e un Segretario. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

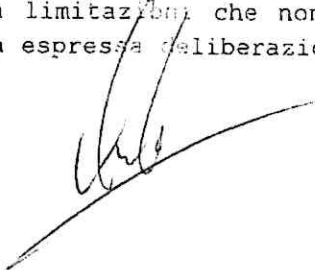
Il Consiglio si riunisce:

- a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri;
- c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Il Consigliere che, senza giustificazione, mancasse ad almeno tre sedute consecutive potrà essere considerato decaduto dalla carica. Delle riunioni del Consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ch. 

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017) nonché delle scritture contabili e dei libri sociali, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri, rendiconta le raccolte fondi;
- c) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- d) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;
- e) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
- f) organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa;
- g) compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera in ordine alla scelta e all'organizzazione delle attività da esercitare, in via secondaria e strumentale, ritenute utili per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Il Presidente:

1. rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci;
2. è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati;
3. attua la gestione determinata dal Consiglio, impiegando le risorse messe a disposizione dal Tesoriere;
4. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
5. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
6. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Tesoriere:

1. amministra i fondi a disposizione dell'Associazione ed è responsabile della loro corretta gestione;
2. propone al Consiglio le iniziative di politica finanziaria e può chiedere pareri su qualsiasi iniziativa di carattere finanziario.

ARTICOLO 7

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati; ciascun associato ha diritto ad un voto.

Essa è convocata dal consiglio direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante



Ch.

[Handwritten signature]

comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un associato, il quale non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- a) approva le linee generali e il programma di azione dell'Associazione proposte dal Consiglio;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo;
- c) nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo/Revisore legale dei conti o una società di revisione;
- d) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. artt. 13-14 e 87 D.Lgs. n. 117/2017);
- f) approva eventuali Regolamenti;
- g) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera in ordine all'esclusione degli associati;
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza (art. 25, comma 1).

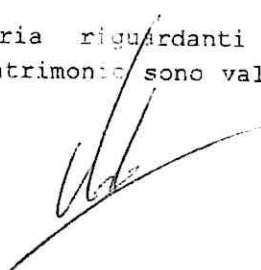
Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono valide, sia in prima

Ch.



che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ARTICOLO 8

Organo di controllo - Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea quando sia reso obbligatorio dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e con i requisiti ivi stabiliti e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se ed in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

In merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, l'associazione nominerà un revisore legali dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 9

Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e, dandone motivazione, possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza ed il divieto di divulgazione a terzi e di utilizzo improprio delle informazioni ivi contenute.

ARTICOLO 10

Esercizio sociale

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art 13 e dell'art 14 del codice del terzo settore il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio, il rendiconto della raccolta fondi, il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale che devono essere approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).



Ch.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 11

Scioglimento - Liquidazione

Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

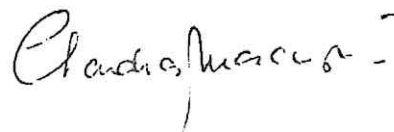
L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea con le maggioranze di cui sopra, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 12

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile.



Allegato 1

Linee guida dei rapporti con l'Associazione:

1. Sicurezza

L'Associazione, in ottemperanza al D.Lgs n° 81/2008, impone a tutti gli associati e ai volontari che entrano nei luoghi di detenzione dei cavalli di sua proprietà o sotto la sua tutela l'osservanza della cartellonistica esposta, l'utilizzo dei presidi indicati e l'applicazione del manuale di sicurezza per gli operatori.

2. Accesso ai luoghi di custodia dei cavalli

L'ingresso nei luoghi di custodia dei cavalli di proprietà o sotto la tutela dell'Associazione è consentito solo alle persone autorizzate dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può consentire l'ingresso temporaneo a una o più persone solo previa compilazione di una liberatoria e in presenza di almeno una persona autorizzata.

3. Rapporti con il pubblico e i media

L'Associazione affida al Consiglio Direttivo la responsabilità di rappresentare pubblicamente l'Associazione stessa e di divulgare ufficialmente tutte le informazioni inerenti ad essa.

4. Attività di interesse economico

Chiunque intraprenda un'attività di interesse economico inerente all'Associazione deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo e fare riferimento alle sue indicazioni.

5. Incarichi operative

Il Consiglio Direttivo può assegnare i diversi incarichi operativi a persone di sua fiducia.

6. Rapporti tra associati e Consiglio direttivo

Qualsiasi richiesta, critica o suggerimento deve essere inoltrato in forma scritta al Consiglio Direttivo.

7. Provvedimenti sanzionatori

Il Consiglio Direttivo attuerà i provvedimenti che reputerà più opportuni nei confronti delle persone che non rispettano le disposizioni qui esposte (vedi art. 4 Statuto).



[Handwritten signature]

N. 6100 di Repertorio

Io sottoscritto dottor Enzo Nicolini, notaio in Como, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco, attesto che la precedente copia, composta di n. 12 (dodici) fogli, comprensivi della presente attestazione, è conforme all'originale del documento a me esibito dal signor:

MARELLI Marco, nato a Como il 26 ottobre 1968, in qualità di Presidente dell' Organo di Amministrazione e quindi quale rappresentante legale dell' associazione **"CAVALLI DEL BISBINO - ONLUS"**, con sede in Como (CO), via Manzoni n. 18, codice fiscale 95102780137.

Trattasi del secondo di due originali con n. 6100 di repertorio.

Como, nel mio studio in via Enrico Pessina n. 15, addì 9 (nove) aprile 2026 (duemilaventisei).

Enzo Nicolini



Ufficio Territoriale di Como

Allegato 1 all'atto n. 235

Registrato il 23/4/2026.. serie 3

